

Nota del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. dell' 1 agosto in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei soci

1. A seguito dell'approvazione, da parte dei Consigli di Amministrazione di Gemina S.p.A. (“**Gemina**”) e Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**”) in data 28 giugno 2013, di una clausola integrativa del progetto di fusione di Gemina in Atlantia, è stata avviata un'intensa interlocuzione con gli Uffici della Consob al fine di ottenere l'ammissione a quotazione dei diritti di assegnazione condizionati oggetto della stessa (i “**Diritti di Assegnazione Condizionati**”).
2. A tale scopo, le Società hanno inviato congiuntamente alla Consob, in data 17 luglio 2013, una nota-quesito contenente dettagliata illustrazione delle ragioni a sostegno dell'idoneità dei Diritti di Assegnazione Condizionati a beneficiare dell'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano.
3. A seguito di convocazione da parte dell'Autorità, in data 24 luglio 2013, si è svolto un ulteriore incontro, ad esito del quale è stata trasmessa - congiuntamente a Gemina - documentazione ulteriore a supporto delle argomentazioni svolte nella originaria nota.
4. Un'ulteriore integrazione a tale nota, volta a individuare nel Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* (“**MIV**”) il segmento deputato ad accogliere la negoziazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, è stata infine trasmessa in data 30 luglio 2013, allo scopo di superare le criticità manifestate dagli Uffici della Consob in ordine alla possibilità di offrire al mercato tutti gli elementi informativi necessari per attribuire una misura di valore al sottostante dei Diritti di Assegnazione Condizionati. Tale mercato si caratterizza, infatti, per essere destinato esclusivamente agli investitori professionali ai sensi della MIFID (Direttiva 2004/39/CE), quindi a soggetti in grado di valutare pienamente il rischio connesso all'investimento. La quotazione nel MIV lascerebbe, peraltro, del tutto ferma la possibilità per gli *ex* azionisti Gemina (anche *retail*) di alienare i Diritti di Assegnazione Condizionati sullo stesso.
5. In data 1 agosto 2013, tuttavia, la Consob ha comunicato che, “*all'esito delle analisi preliminari svolte, si ritiene che sussistano profili di elevata incertezza sulle determinanti dello strumento finanziario che Atlantia intenderebbe emettere e sul contenuto dell'informazione che dovrebbe accompagnare lo stesso, incertezze tali da rendere impossibile, o comunque estremamente difficile, la formazione di quel fondato giudizio che rappresenta la finalità del prospetto informativo e che deve accompagnare, come sopra evidenziato, tutta la vita dello strumento finanziario*”.
6. Alla luce di quanto precede e in considerazione delle peculiari caratteristiche dei Diritti di Assegnazione Condizionati, con assegnazione di un sottostante (azioni o cassa) subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti, tenuto conto dell'interesse strategico dell'operazione di Fusione per entrambe le società, gli Organi Amministrativi di Atlantia e Gemina proporranno alle rispettive Assemblee, con il parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia e del Collegio Sindacale di Gemina, ai sensi delle rispettive procedure per le operazioni con parti correlate, una integrazione al regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati mediante inserimento di due specifiche previsioni volte, l'una, ad assicurare comunque ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati la possibilità di monetizzare agevolmente gli strumenti, e, l'altra, a riconoscere il pagamento di un *gross-up* fiscale ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati che, alla data di consegna delle azioni di compendio Atlantia, non sarebbero stati soggetti ad imposta in Italia se i Diritti di Assegnazione Condizionati fossero stati quotati su un mercato regolamentato.

In particolare, con le predette previsioni, Atlantia assumerebbe l'impegno: (i) di riconoscere ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati, per un periodo di tempo di 10 mesi a partire dalla data di emissione degli stessi, una opzione di vendita ad un prezzo che verrà

fissato al momento dell'emissione, e (ii) di neutralizzare gli effetti fiscali negativi derivanti dall'assenza di negoziazione su un mercato regolamentato per gli strumenti finanziari non quotati detenuti da talune categorie di azionisti non residenti.

7. Il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia è accluso alla presente nota.

Roma, 1° agosto 2013

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
di Atlantia S.p.A.

Oggetto: secondo parere integrativo del comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate di Atlantia S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla prospettata operazione di integrazione con Gemina S.p.A., la quale in particolare prevede la fusione (la “**Fusione**”) per incorporazione in Atlantia S.p.A. (la “**Società**” o “**Atlantia**” o l’“**Incorporante**”) di Gemina S.p.A. (“**Gemina**” o l’“**Incorporanda**” e, insieme ad Atlantia, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”).

In proposito, si ricorda che:

- in data 8 marzo 2013 lo scrivente Comitato degli amministratori indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia (il “**Comitato**”) ha rilasciato un parere sulla Fusione (il “**Parere**”) ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell’11 novembre 2010 (la “**Procedura OPC**”);
- in data 28 giugno 2013 lo scrivente Comitato ha rilasciato un parere integrativo sull’operazione (il “**Parere Integrativo**”), relativo all’introduzione nel progetto di Fusione di una clausola integrativa (la “**Clausola Integrativa**”) finalizzata a prevedere, contestualmente all’emissione delle azioni al servizio del concambio della Fusione, l’attribuzione gratuita di “Diritti di assegnazione condizionati azioni ordinarie Atlantia 2013” (i “**Diritti di Assegnazione Condizionati**” o “**Diritti**”) ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio di Gemina che ricevano in concambio azioni Atlantia. L’emissione dei Diritti di Assegnazione Condizionati è volta a fronteggiare i potenziali effetti negativi sul rapporto di cambio – quale determinato dai rispettivi consigli di

amministrazione l'8 marzo u.s. – derivanti dal rischio di diminuzione del valore del capitale economico di Atlantia per il caso di sentenza definitiva di condanna di Autostrade per l'Italia a seguito di una domanda risarcitoria formulata dal Ministero dell'Ambiente.

Le Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione sono convocate per l'8 agosto 2013 in prima convocazione ed il 9 agosto 2013 in seconda convocazione per deliberare in merito alla suddetta Clausola Integrativa. L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio Gemina è convocata per il 7 agosto 2013 in prima convocazione e l'8 agosto 2013 in seconda convocazione.

La Clausola Integrativa prevede che sia richiesta l'ammissione alla quotazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati sull'MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero su altro mercato regolamentato. Analoga previsione è contenuta nel "Regolamento dei Diritti di Assegnazione Condizionati Azioni Ordinarie Atlantia 2013" allegato al progetto di Fusione (il "**Regolamento dei Diritti**").

Dopo l'approvazione della Clausola Integrativa da parte degli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione sono stati avviati i contatti con Consob e con Borsa Italiana S.p.A. al fine di verificare la possibilità di ottenere l'ammissione alla quotazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati.

In data 31 luglio 2013 l'Amministratore Delegato della Società ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale una nota contenente "*informativa in merito alle discussioni con le Autorità relative all'ammissione a quotazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati da emettere nel contesto della fusione con Gemina S.p.A.*".

Dalla nota informativa risulta in particolare che:

- a seguito dell'approvazione della Clausola Integrativa, è stata avviata un'intensa interlocuzione con gli Uffici della Consob al fine di verificare, sotto il profilo dell'informativa da fornire agli investitori, l'idoneità dei Diritti all'ammissione a quotazione;
- Atlantia e Gemina hanno inviato congiuntamente alla Consob, in data 17 luglio 2013, una nota-quesito contenente dettagliata illustrazione delle ragioni a sostegno dell'idoneità dei Diritti di Assegnazione Condizionati a beneficiare dell'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;

- a seguito di convocazione da parte dell'Autorità, in data 24 luglio 2013, si è svolto un ulteriore incontro, ad esito del quale è stata trasmessa - congiuntamente a Gemina - documentazione ulteriore a supporto delle argomentazioni svolte nella originaria nota;
- un'ulteriore integrazione a tale nota, volta a individuare nel Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* ("MIV") il segmento deputato ad accogliere la negoziazione dei Diritti di Assegnazione Condizionati, è stata infine trasmessa in data 30 luglio 2013, allo scopo di superare le criticità manifestate dagli Uffici della Consob in ordine alla possibilità di offrire al mercato tutti gli elementi informativi necessari per attribuire una misura di valore al sottostante dei Diritti di Assegnazione Condizionati. Tale mercato si caratterizza, infatti, per essere destinato esclusivamente agli investitori professionali ai sensi della MIFID (Direttiva 2004/39/CE), quindi a soggetti in grado di valutare pienamente il rischio connesso all'investimento. La quotazione nel MIV lascerebbe, peraltro, del tutto ferma la possibilità per gli *ex* azionisti Gemina (anche *retail*) di alienare i Diritti di Assegnazione Condizionati sullo stesso.

L'Amministratore Delegato ha conseguentemente rappresentato al Consiglio di Amministrazione - e con esso al Comitato - che si è in attesa di conoscere la posizione dell'Autorità; l'Amministratore Delegato ha al contempo sottoposto - per le valutazioni di competenza nel contesto del procedimento di fusione - due bozze alternative di integrazione del Regolamento dei Diritti, per l'ipotesi rispettivamente di ammissione o mancata ammissione a quotazione, che dovranno essere sottoposte ad approvazione assembleare (le "**Modifiche del Regolamento**").

Tali Modifiche del Regolamento, pur non intervenendo sugli elementi essenziali della complessiva operazione, richiedono l'espressione di un parere da parte del Comitato, integrativo del Parere e del Parere Integrativo.

Il Comitato si è riunito, ai fini dell'espressione di tale ulteriore parere, nella mattina del 1° agosto 2013 ed ha esaminato, con l'assistenza dello Studio Legale Carbonetti e Associati, *advisor* legale che lo aveva assistito nell'ambito dell'espressione del Parere e del Parere Integrativo, la documentazione fornita.

Alla riunione hanno altresì partecipato, su richiesta del Comitato, il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società, che hanno fornito chiarimenti e precisazioni sull'informativa resa dall'Amministratore Delegato con la propria nota del 31 luglio u.s. e sulle Modifiche del Regolamento.

All'esito degli ulteriori aggiornamenti assunti nel corso della successiva riunione del Consiglio di Amministrazione della Società e della discussione in quella sede intervenuta, il Comitato ha anticipato verbalmente al Consiglio di Amministrazione il proprio preventivo parere motivato (il "**Secondo Parere Integrativo**"), nei termini di seguito riportati.

Nelle more della formale redazione del Secondo Parere Integrativo, peraltro, la Consob – a seguito del menzionato quesito presentato congiuntamente da Atlantia S.p.A. e Gemina S.p.A. – si è pronunciata, seppure in via preliminare, in ordine alla non quotabilità dei diritti di assegnazione condizionati che verranno emessi da Atlantia alla data di perfezionamento della fusione ritenendo che *“all'esito delle analisi preliminari svolte, si ritiene che sussistano profili di elevata incertezza sulle determinanti dello strumento finanziario che Atlantia intenderebbe emettere e sul contenuto dell'informazione che dovrebbe accompagnare lo stesso, incertezze tali da rendere impossibile, o comunque estremamente difficile, la formazione di quel fondato giudizio che rappresenta la finalità del prospetto informativo e che deve accompagnare, come sopra evidenziato, tutta la vita dello strumento finanziario”*.

Tale pronuncia rende, nella sostanza, non più attuali le ipotesi di Modifiche del Regolamento che presupponevano l'ammissione a quotazione dei Diritti. Per completezza, in ogni caso, si dà nel seguito succintamente conto anche delle valutazioni svolte in proposito dal Comitato.

Le Modifiche del Regolamento per l'ipotesi di mancata ammissione a quotazione

Le Modifiche del Regolamento consistono, per l'ipotesi di mancata ammissione a quotazione dei Diritti, nell'inserimento di due specifiche previsioni volte, l'una, ad assicurare comunque ai possessori dei Diritti la possibilità di monetizzare agevolmente gli strumenti e, l'altra, a riconoscere il pagamento di un *“gross-up”* fiscale ai possessori dei Diritti che, alla data di consegna delle azioni di compendio Atlantia, non sarebbero stati soggetti ad imposta se i Diritti fossero stati quotati su un mercato regolamentato.

In particolare, con le predette previsioni Atlantia assumerebbe l'impegno: (i) di riconoscere ai possessori dei Diritti, per un periodo di tempo di 10 mesi a partire dalla data di emissione degli stessi, una opzione di vendita ad un prezzo che verrà fissato al momento dell'emissione dei Diritti (la **“Opzione di Vendita”**), e (ii) di neutralizzare gli effetti fiscali negativi derivanti dall'assenza di negoziazione su un mercato regolamentato per gli strumenti finanziari non quotati detenuti da talune categorie di azionisti non residenti (la **“Clausola di Gross-up Fiscale”**).

Non essendo allo stato definito il prezzo dell'Opzione di Vendita, il Comitato può in questa sede pronunciarsi solo in relazione all'opportunità dell'introduzione della relativa clausola; il

Comitato si riserva, pertanto, di esaminare, in sede di definizione del prezzo, con l'assistenza dei propri *advisor* finanziari, le modalità di determinazione dello stesso ed esprimere il proprio preventivo parere in proposito.

Ciò premesso, alla luce dell'informativa ricevuta, il Comitato ha constatato, innanzitutto, che la Clausola Integrativa non prevedeva impegni di Atlantia ad ottenere la quotazione dei Diritti, né la formulazione di tale Clausola Integrativa era tale da condizionarne l'efficacia o l'esecuzione all'effettiva ammissione a quotazione. Allo stesso tempo, risulta che Atlantia si è attivata presso le Autorità competenti, come previsto, per ottenere l'ammissione a quotazione.

Il Comitato ha tuttavia preso atto che le descritte Modifiche del Regolamento hanno la funzione, quanto all'Opzione di Vendita, di assicurare comunque ai possessori dei Diritti di Assegnazione Condizionati la possibilità di monetizzare tali strumenti per l'ipotesi di mancata ammissione a quotazione dei Diritti, obiettivamente peggiorativa per gli azionisti di Gemina rispetto allo scenario originariamente auspicato; per altro verso, nella prospettiva degli attuali azionisti di Atlantia, l'acquisto dei Diritti per i quali venisse esercitata l'Opzione di Vendita consentirebbe di ridurre (fino anche ad eliminare, nel caso di integrale acquisto dei Diritti) la diluizione potenzialmente derivante dal rischio – per quanto allo stato considerato remoto – di accoglimento della domanda del Ministero dell'Ambiente.

Quanto alla Clausola di *Gross-up* Fiscale, il Comitato ha preso atto che essa risponde alla funzione di neutralizzare, ripristinando una sostanziale parità di trattamento tra gli azionisti di Gemina, l'effetto fiscale negativo altrimenti subito, rispetto all'ipotesi di quotazione dei Diritti prevista dalla Clausola Integrativa, da talune categorie di azionisti di Gemina. Quanto agli oneri potenzialmente derivanti dalla Clausola di *Gross-up* Fiscale, il Comitato ha preso atto, per un verso, che non è possibile disporre oggi di stime attendibili, in quanto tali oneri dipendono dalla composizione dell'azionariato e dal regime fiscale applicabile alla data di consegna delle azioni di compendio di Atlantia eventualmente spettanti in relazione ai Diritti. In ogni caso, dopo discussione con il *management*, il Comitato ha preso atto che tali potenziali oneri, rispetto alle grandezze in gioco, avrebbero un impatto del tutto marginale nel complesso dell'operazione.

Il Comitato – nel riservarsi come detto l'esame delle condizioni di prezzo dell'Opzione di Vendita - condivide pertanto il giudizio del *management*, secondo il quale la previsione dei predetti correttivi, come negoziati a seguito di richiesta da Gemina, appare ragionevole rispetto alla posizione degli azionisti di Gemina e agevolerebbe senz'altro, nella prospettiva di Atlantia, tenuto

conto del sottostante interesse strategico, l'approvazione della Fusione da parte degli azionisti dell'Incorporanda.

Le Modifiche del Regolamento per l'ipotesi di ammissione a quotazione

Il Comitato ha esaminato, come accennato, anche una seconda bozza di Modifiche del Regolamento, che presuppone l'ammissione a quotazione dei Diritti. Tale bozza prevede, oltre all'attribuzione dell'Opzione di Vendita, l'impegno da parte di Atlantia a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei Diritti qualora la media ponderata dei prezzi ufficiali del mercato regolamentato su cui i Diritti verrebbero negoziati fosse pari o inferiore ad un prezzo predefinito per un periodo di riferimento predefinito (l' "Impegno di OPA"). L'offerta sarebbe a prezzi di mercato e finalizzata al *delisting*.

Il Comitato ha considerato che tali Modifiche del Regolamento - in quanto miranti ad accrescere la liquidità dei Diritti e/o a garantire una *way-out* ad un prezzo minimo, in assenza di condizioni che assicurino, per la scarsità del flottante, il regolare andamento delle negoziazioni - potessero oggettivamente agevolare l'accoglimento da parte delle Autorità competenti, seppur allo stato del tutto incerto, della richiesta di ammissione a quotazione dei Diritti. Nella prospettiva degli attuali azionisti di Atlantia, inoltre l'Opzione di Vendita e l'Impegno di OPA avrebbero consentito di ridurre gli effetti diluitivi potenzialmente derivanti dai Diritti. A seguito dell'adempimento dell'Impegno di OPA, inoltre, sarebbero venuti meno i costi ed oneri derivanti, in capo alla Società emittente, dalla quotazione dei Diritti.

In ogni caso, come accennato, tale ipotesi di Modifiche del Regolamento risulta nei fatti superata dall'intervenuta pronuncia della Consob - negativa, ancorché preliminare - sulla questione della ammissibilità a quotazione dei Diritti.

* * * * *

Alla luce di quanto precede, e per quanto di propria competenza, il Comitato conferma, tenuto anche conto delle Modifiche del Regolamento e con la precisazione che segue, la sussistenza dell'interesse della Società all'esecuzione della Fusione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni e, pertanto, conferma il parere favorevole alla Fusione.

Quanto all'Opzione di Vendita, si precisa che il Comitato è stato in questa fase chiamato ad esprimersi sull'interesse all'introduzione della relativa clausola; il Comitato si riserva pertanto di esaminare, in sede di definizione del prezzo dell'Opzione di Vendita, con l'assistenza dei propri *advisor* finanziari, le modalità di determinazione dello stesso ed esprimere il proprio preventivo parere in proposito.



Il presente Parere è firmato dall'Ing. Giuliano Mari in qualità di Presidente del Comitato ed è stato approvato all'unanimità dei componenti presenti nella riunione del 1° agosto 2013 (vale a dire, ing. Giuliano Mari e prof. Bernardo Bertoldi). La terza componente del Comitato - dott.ssa Monica Mondardini - non ha potuto prendere parte ai lavori per l'espressione del Parere in ragione di concomitanti impegni di natura professionale.

Ing. Giuliano Mari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliano Mari', is written over a solid horizontal line.